

**REGOLAMENTO (CE) N. 507/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2003**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.